

STATUTO

VILLAGGIO LA TORRE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIALE TERACATI
51/D

Numero REA: SR - 142734

Codice fiscale: 01715410898

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Allegato "A" al n. 27038 di Raccolta

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "VILLAGGIO LA TORRE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, con sede nel Comune di Siracusa (SR), ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera b) la Società cooperativa denominata "*Villaggio La Torre cooperativa sociale*".
Il cambiamento di sede presso lo stesso Comune non comporta modificazione dello statuto.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni in materia del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - DURATA E ADESIONI

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria.
La Cooperativa può aderire ad una delle associazioni di rappresentanza.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

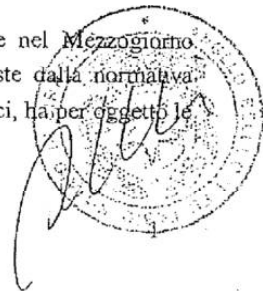
ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire, è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, costituita per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia, intendendo godere di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie previste dalla normativa statale, regionale e comunitaria, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le

[Firma]
[Firma]



seguenti attività:

SETTORE TURISMO

- 1) la costruzione, la ristrutturazione, la commercializzazione e la gestione di impianti turistico ricettivi in generale e in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: villaggi turistici, alberghi, motel, residence, campeggi, ostelli e affittacamere, svolgendo le attività direttamente e indirettamente connesse alla superiore finalità turistico ricettiva, compiendo operazioni industriali e commerciali sia in proprio che per conto terzi, per il conseguimento dello scopo;
- 2) la costruzione, la ristrutturazione, la commercializzazione e la gestione di ristoranti, bar, pub, discoteche, club, biblioteche, con somministrazione di alimenti e bevande sia per gli alloggiati sia per il pubblico;
- 3) la costruzione, la ristrutturazione, la commercializzazione e la gestione di stabilimenti balneari, di spiagge, di lidi attrezzati, di fiere, di centri congressi, sale e relative strutture congressuali;
- 4) la costruzione, la ristrutturazione, la commercializzazione e la gestione di negozi per la vendita di beni e oggetti, tipicamente legati all'industria del turismo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: souvenir, libri, articoli di artigianato, abbigliamento, articoli da regalo;
- 5) l'organizzazione e la gestione di spettacoli ed eventi socio culturali, quali a puro titolo esemplificativo: mostre, conferenze, meeting, concerti, manifestazioni di tipo culturale, folcloristico o di tipo sportivo o l'organizzazione di escursioni attraverso percorsi tematici e quant'altro possa essere di supporto all'attività turistico ricettiva;
- 6) fornire servizi e consulenza relativamente allo sviluppo di attività correlate all'oggetto sociale;
- 7) pubblicizzare, distribuire e commercializzare sul web: libri, guide, riviste, gadget e tutti i prodotti informativi, divulgativi, didattici, pubblicitari e promozionali per l'utenza turistica.

SETTORE SPORTIVO

- 1) La costruzione e gestione di impianti sportivi in genere, sia per gli alloggiati sia per il pubblico;
- 2) la promozione e l'organizzazione di attività sportive, ricreative e formative.

SETTORE AMBIENTE

- 1) La conservazione della natura, la difesa dell'ambiente, la salvaguardia delle culture locali per la valorizzazione delle tradizioni popolari;
- 2) la tutela e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico e sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive e culturali);
- 3) la gestione di aree naturali protette; aree e strutture di recupero e di protezione della fauna e della flora selvatica;
- 4) la produzione, promozione e diffusione di prodotti agricoli tradizionali, naturali e di qualità, a difesa e salvaguardia del territorio;
- 5) l'attività di controllo, monitoraggio e bonifica del territorio;
- 6) la realizzazione e diffusione di interventi progettuali volti allo sviluppo delle fonti di energia alternative e rinnovabili.

PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO LA COOPERATIVA POTRÀ ANCHE:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, in consorzi tra cooperative, in associazioni o enti con finalità analoghe;
- b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo e oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono

- cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;
- c) costituire fondi finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere sia direttamente che indirettamente o per assegnazione da organismi consortili di cui fa parte;
 - e) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, e a terzi i beni descritti nel presente comma;
 - f) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
 - g) concedere finanziamenti, avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
 - h) richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
 - i) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/91;
 - j) stipulare contratti e convenzioni, con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;
 - k) la Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

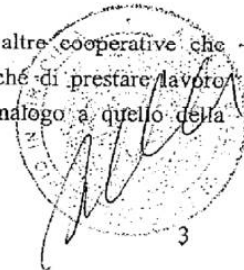
ART.5 - REQUISITI DEI SOCI

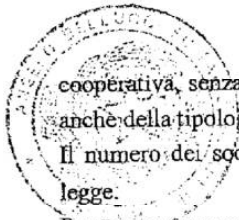
Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali, tecniche ed economiche anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della

Luigi Zuccato
Luigi Zuccato





cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa.

Possono inoltre essere socie le persone giuridiche pubbliche e private a condizione che nei loro statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Inoltre, possono essere soci, persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci volontari alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 08.11.1981, n. 381
- 2) soci prestatori che offrono la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, preventivamente pattuito;
- 3) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- 4) soci sovventori, che partecipano allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione, al potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso a socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome, cognome, residenza, luogo, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di minimo e di massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al regolamento interno, dei quali dichiara di aver preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art.39 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e il codice fiscale.

Se persona giuridica la domanda dovrà inoltre contenere l'estratto della delibera di adesione dell'organo competente e il proprio statuto sociale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed ha effetto dalla data della

delibera e sarà annotata a cura degli amministratori nel Libro Soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 comma 2 del codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 39.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e umane per la Cooperativa e ferme restando le esigenze della stessa.

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, il Libro Soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e i documenti relativi all'amministrazione e di ottenerne estratti a proprie spese.

Firma L. Carfagna
Firma R. Ruffano
Firma M. V.





Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV **RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE**

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per fallimento o causa di morte e per scioglimento o liquidazione nel caso di persona giuridica.

ART. 11 – RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 39.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data della delibera e per quanto riguarda il rapporto mutualistico dalla data di dimissione.

ART. 12 – ESCLUSIONE

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che svolga o tenti di svolgere direttamente o indirettamente attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;

- h) che senza giustificato motivo non partecipi ai lavori della Cooperativa;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci, e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 13 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'art. 39 del presente Statuto.

ART. 14 – LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59/1992 e di quanto eventualmente attribuito a titolo di ritorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le frazioni di quote assegnate al socio a titolo di ritorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

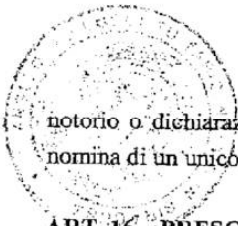
ART. 15 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite a titolo di rivalutazione e di ritorno nonché al pagamento degli utili maturati, nella misura e con le modalità previste nell'articolo 14.

Gli eredi del socio dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni/atto

Franco L. Bignone
Emilio Ruffini *Rel. di R.*





notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti, esclusi o gli eredi del socio deceduto nonché i liquidatori delle persone giuridiche sciolte, dovranno richiedere il rimborso entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo amministrativo, al fondo di riserva legale indivisibile.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI – RISTORNI

ART. 17 – STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati.

ART. 18 – RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto, la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 19 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalle leggi in vigore;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 59/1992;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ART. 22 - ORGANI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ART. 23 - ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno (ventiquattro) ore dopo la prima.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*





L'avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- 1) avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal Libro Soci;
- 2) comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento sulla base dei dati risultanti dal Libro Soci;
- 3) avviso da affiggersi nei locali della sede sociale;

tali modalità devono essere espletate almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e dei componenti dell'Organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 24 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione dell'Organo amministrativo, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) nomina e determina il numero e il periodo di durata del mandato dei componenti l'Organo amministrativo, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 29 del presente statuto, elegge il Presidente, il Vice Presidente e provvede alle relative revoche;
- 3) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti e delibera l'eventuale revoca.
- 5) Conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 bis del C.C., secondo quanto previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato;
- 7) approva il regolamento interno con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
- 8) delibera all'occorrenza, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 9) delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera sulle domande d'ammissione del socio non accolte dall'Organo amministrativo, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 11) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto e sulle

forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;

12) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

13) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qual volta l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta; qualora l'Organo amministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

ART. 25 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza dell'Organo amministrativo: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 26 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 27 – INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA

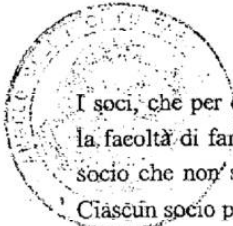
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute.









I soci, che per qualsiasi motivazione, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la Cooperativa stessa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il 5% (cinque) per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 28 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29 - NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

La Cooperativa può essere amministrata, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 consiglieri eletti dall'Assemblea generale. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'Assemblea prima di procedere alla loro nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a 3 (tre) anni.

In ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione alla Cooperativa e l'Assemblea ordinaria non vieti tale incarico.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del c.c., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 30 – COMPETENZE

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

ART. 31 – RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 6 (sei) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 32 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti all'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti: gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 33 – PRESIDENTE

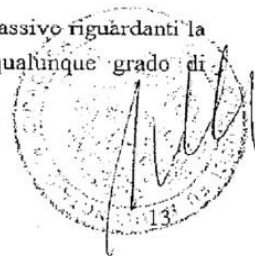
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e perciò, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è autorizzato ad instaurare rapporti con istituti di credito, acquistare beni merci e materiali di consumo, effettuare assunzioni e licenziamenti di personale, riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.



Segretario





Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 34 – NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 35 – COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presente consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

ART. 36 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile, quando ne ricorrono i presupposti di legge, è esercitato da un Revisore Contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

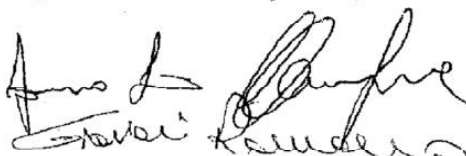
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 37 - SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrono i presupposti di cui all'art. 2545 duodecies del codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste dallo statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della



Cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 38 -- DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati ai sensi del precedente art. 26 o attraverso l'erogazione del ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 39 -- CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal consiglio direttivo della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Siracusa, secondo il relativo regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un collegio arbitrale e provvedendo anche alla nomina del presidente del collegio.

Gli arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

ART. 40 -- CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

ART. 41 – DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature] 

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. N.
82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.